



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 10 "DEI CECH ORIENTALE" - ORDINANZA DI CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE, IN COMUNE DI CIVO

ORDINANZA N. 178

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- è agli atti della scrivente Provincia uno Studio ricognitivo della pericolosità finalizzato al potenziamento delle opere di difesa della strada provinciale n. 10 "dei Cech Orientale" e dei versanti che la sovrastano, datato maggio 2022. Lo studio, che già a suo tempo era stato condiviso con Regione, Comunità Montana e Comuni interessati, individua le aree caratterizzate da maggior pericolosità e per ciascuna definisce gli interventi necessari per la riduzione del rischio connesso alla caduta massi;
- negli anni scorsi sono stati realizzati alcuni degli interventi previsti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, ma il quadro complessivo delle opere necessarie risulta ancora largamente incompleto, con numerosi tratti che rimangono esposti a condizioni di rischio;
- anche alla luce di alcuni eventi di caduta massi occorsi nei mesi scorsi, su richiesta della Provincia, l'11 giugno 2026 si è tenuto presso la Prefettura di Sondrio un tavolo di coordinamento al quale erano presenti anche Regione Lombardia, Comunità Montana Valtellina di Morbegno e Comuni di Civo, Dazio, Mello, Morbegno, Traona e Val Masino. Nel corso della riunione è stato convenuto di provvedere alla chiusura in via precauzionale dei tratti di strada caratterizzati da percorsi alternativi adeguati, mantenendo invece aperti i tratti per i quali non esistono strade alternative idonee e più sicure della provinciale, indispensabili per garantire l'accesso ai centri abitati;

DATO ATTO che nel corso della predetta riunione, come risulta dal relativo verbale pervenuto al prot. 21415 del 25 giugno 2026, per le ragioni sopra esposte, è stato convenuto di provvedere in via precauzionale alla chiusura della strada provinciale in oggetto nel tratto dal km 10+100 al km 13+370 nel comune di Civo;

CONSIDERATO che sono presenti strade provinciali alternative per raggiungere le varie località poste a valle e a monte della chiusura;

RITENUTO indispensabile, al fine di dare attuazione a quanto definito nella suddetta riunione di coordinamento, emettere un provvedimento di chiusura totale al traffico nel tratto interessato;

DATO ATTO che si provvederà alla riapertura del tratto interessato solo a seguito del completamento degli interventi previsti per la riduzione del rischio;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio d'intesa con il responsabile del servizio Viabilità e Idrogeologico, in ottemperanza al Codice della Strada;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale sulla strada provinciale n. 10 "dei Cech orientale", dal km 10+100 al km 13+370, in territorio del comune di Civo, con **decorrenza dalle ore 12.00 del giorno 3 luglio 2026**. La riapertura è subordinata al completamento degli interventi previsti per la riduzione del rischio.

Il personale del servizio Viabilità e Idrogeologico della scrivente Provincia osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica di preavviso indicante la chiusura al transito della strada provinciale n. 10 "dei Cech orientale", in prossimità degli imbocchi della medesima strada, al km 0+000 in corrispondenza del disinnesto dalla strada provinciale n. 4 "Valeriana occidentale" in comune di Civo ed al km 14+480 in corrispondenza dell'innesto con la strada provinciale n. 9 "della Val Masino", in comune di Ardenno, nonché nelle principali località a monte e a valle della chiusura, già a decorrere dal giorno precedente;
- sbarrare adeguatamente la strada in corrispondenza dei punti di chiusura, con transennatura fissa idonea a reggere i prevedibili urti, dotata di opportune luci notturne;
- in caso di inconvenienti, intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico anche mediante pubblicazione all'albo pretorio della Provincia e dei Comuni interessati. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 02/07/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)

Responsabile del servizio Viabilità e Idrogeologico: Ing. Angelo Colombi (tel. 0342 531214)

Capo cantoniere: Alessandro Marco (cell. 3292106833)